

OGGETTO: GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI SENZA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO, EX ART. 59, COMMA 4, LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 2730.

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

Ci riferiamo all’art. 10 del Capitolato d’oneri inerente il contributo in favore dell’ANAC stabilito secondo le modalità della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Essendo l’importo a base di gara > 20 mln di € il contributo per gli operatori economici è di 560 €. Potete confermare?

Al momento il sito dell’ANAC segnala l’impossibilità alla generazione dell’avviso pagopa tramite il sistema di gestione contributi gara, quindi il pagamento del contributo dovuto da parte dell’operatore economico.

Suggerisce un bonifico presso Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153 prevedendo CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

Abbiamo effettuato il bonifico la cui contabile però non riporta il codice fiscale ma solo il nominativo dell’operatore economico ed il CIG BOA884ADF4.

Può essere considerato valido o lo dobbiamo ripetere?

Risposta

1) In ordine all’entità dell’importo del Contributo ANAC, si conferma che la quota del contributo a carico dell’operatore economico è pari a € 560,00.

2) In ordine alle modalità di pagamento del contributo ANAC, il paragrafo 10 del Capitolato d’oneri stabilisce che: *“Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”*.

A tal riguardo si segnala che, in data 26.01.2024, l’ANAC - autorità deputata a regolamentare le modalità di pagamento del contributo - ha precisato quanto segue: *“Si avvisano gli operatori economici che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale situazione potrebbe dar luogo alla temporanea impossibilità di procedere alla generazione dell’avviso di pagamento pagoPA tramite il sistema di Gestione dei Contributi Gara e al successivo pagamento del contributo dovuto da parte degli Operatori Economici. Dell’avvenuta risoluzione di tali problematiche sarà data tempestivo avviso sul Portale di ANAC.*

Nelle more della risoluzione di quanto sopra evidenziato, se in prossimità della scadenza dovesse persistere l’impossibilità ad effettuare il pagamento mediante avviso pagoPA, gli Operatori Economici possono effettuare il versamento del contributo tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

*Istituto di credito: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Via del Tritone 14 - 00187 Roma
IBAN: IT 92 E 01030 03200 000005748153*

CODICE BIC/SWIFT: PASCITMMROM

Intestatario c/c: Autorità Nazionale Anticorruzione

Nella causale del bonifico dovrà essere indicato il codice CIG della gara cui si intende partecipare, il nominativo e il codice fiscale del debitore.

La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata alla casella di posta elettronica ufficio.urf@anticorruzione.it avendo cura di specificare:

- ***codice fiscale del debitore;***
- ***nominativo del debitore;***
- ***indirizzo mail del debitore”.***

Ciò posto, si invitano gli Operatori Economici a seguire le indicazioni fornite dall’Autorità competente.



2) Domanda

Ci riferiamo all'art. 9 del capitolato oneri – riduzione garanzia provvisoria opzioni a) e c). La prova di adesione alla norma UNI CEI ISO 9000 è data dal possesso della certificazione UNI ISO 9001 e UNI ISO 45001? e quindi il possesso di detta certificazione è cumulabile, con la conseguenza di poter ottenere la riduzione secondo la formula prevista? ($1 - \% \text{ riduzione a o b) } \times (1 - \% \text{ riduzione c)}$).

Risposta

Premesso che il quesito non è chiaro, si precisa quanto segue. Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice e del paragrafo 9, lett. a) del Capitolato d'oneri (pag. 24), il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, in quanto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, consente all'operatore di ridurre la garanzia provvisoria del 30%.

Il possesso della stessa certificazione UNI EN ISO 9001 e/o il possesso della certificazione UNI EN ISO 45001, ricomprese nell'elenco delle certificazioni di cui alla tabella della lett. c) del paragrafo 9 del Capitolato d'oneri (pag. 24), consente allo stesso operatore l'ulteriore riduzione della garanzia provvisoria del 20%. Come previsto nella *lex specialis*, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, nel caso rappresentato, l'importo della garanzia sarà pari a: $\text{importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a}) \times (1 - \% \text{ c})$.

Restano ferme inoltre le ulteriori regole previste all'art. 106, comma 8, del Codice ed al paragrafo 9 del Capitolato d'oneri rispetto alle micro, piccole e medie imprese.

Per fruire delle riduzioni sopra descritte, il concorrente deve dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserire nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

3) Domanda

E' possibile poter disporre in formato word i seguenti allegati?

All. 1 Domanda di partecipazione

All. 4 Altre dichiarazioni

All. 15 Manifestazione di interesse a rettificare l'offerta

All. 16 Rettifica dell'offerta.

Risposta

I documenti richiesti in formato word sono stati pubblicati, unitamente alla documentazione di gara, sui siti indicati all'interno del bando, ovvero: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it.

4) Domanda

Ci riferiamo all'oggetto ed in particolare all'ultimo capoverso della pag. 32 del Capitolato Oneri che precisa che ciascun operatore dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95 comma 2 del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle in cui l'importo, con esclusione di sanzioni ed interessi, sia pari o superiore a 35000 €. A tale fine, deve essere indicati oltre all'importo della violazione (con evidenza separata di sanzioni ed interessi legali) la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Abbiamo effettuato la procedura per l'upload del file attraverso il link e-DGUE ed iniziato a compilare i vari campi. Nell'apposita sezione all'interno del DGUE relativamente alla parte III sezione B ci chiediamo dove possano essere inserite le informazioni sopracitate.

E' possibile prevedere un allegato al DGUE con le informazioni riguardo le violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale pari o superiore a 35000 €?

Risposta

Si conferma la possibilità di produrre in fase di presentazione dell'offerta – nell'ambito della documentazione amministrativa - una dichiarazione integrativa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto aventi poteri di firma, con le informazioni afferenti le violazioni non definitivamente accertate di cui all'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

5) Domanda

Ci riferiamo art. 6 del capitolato oneri, pag. 12 che recita:



“La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE). L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima”.

Ci risulta che non sia possibile inserire le informazioni ed i documenti nel FVOE prima della partecipazione alla procedura e che solo successivamente, a mezzo di notifica della stazione appaltante, è possibile l’inserimento.

Risposta

L’operatore economico potrà inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti speciali anche successivamente al termine di presentazione delle offerte.

6) Domanda

Riferimento al bando di gara punto 5.1.9 criteri di selezione (tipo: capacità economica e finanziaria) ed al capitolato d’oneri AQ punto 6.2 (requisito di capacità economica e finanziaria) e 13.4 (documentazione in caso di avvalimento).

Si chiedono delucidazioni e chiarimenti in merito alla fattispecie in cui una società concorrente/partecipante, che intenda partecipare alla procedura di gara, non disponga di un fatturato che nella sua totalità, e nella relativa parcellizzazione per provincia, soddisfi i requisiti specificati del capitolato d’oneri, nel caso in cui la partecipazione alla gara avvenga tramite accordo di partnership esclusivo con primaria società petrolifera mediante l’istituto dell’avvalimento, i dati richiesti per soddisfare la capacità economica/finanziaria possano essere quelli riferiti alla società petrolifera stessa con la quale si intende stipulare il predetto contratto di avvalimento.

Riferimento al punto 7 del capitolato d’oneri – Avvalimento

Nella dichiarazione di avvalimento il concorrente/partecipante può avvalersi di risorse umane e strumentali messe a disposizione da un operatore economico ausiliario. Tali risorse soddisfano anche il requisito di capacità economica e finanziaria?

Con riferimento al capitolato d’oneri AQ punto 9 (garanzia provvisoria) si chiede conferma che per le riduzioni previste dal capitolato d’oneri sia possibile avvalerci delle certificazioni Iso di cui è in possesso la società ausiliaria.

Risposta

1) Ai sensi dell’art. 104 del Codice e del paragrafo 7 del Capitolato d’oneri il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale del fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 del richiamato capitolato d’oneri. Per l’avvalimento c.d. di garanzia restano fermi i principi fissati dalla giurisprudenza.

2) Come si evince dal tenore letterale dell’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le certificazioni per ottenere la riduzione della garanzia devono essere possedute dall’operatore economico concorrente in proprio. Non è pertanto possibile – a tal fine - ricorrere all’istituto dell’avvalimento.

7) Domanda

Solo per segnalare che ad oggi non è possibile selezionare, all'interno del DGUE, parte II "Informazioni sull'operatore economico" l'informazione relativa all' "Identificativo Lotto". Il sistema non consente di selezionare il "Lotto". Vi chiediamo come procedere in tale situazione di anomalia risultando quindi "Lotti: 0 selezionati"

Risposta

In ordine alla segnalazione di cui sopra, si rappresenta che – in seguito ad essa – sono state effettuate diverse prove nell’utilizzo del file “Allegato n. 5 - “Request.xml” del Documento di gara unico europeo (DGUE)” dalle quali è risultato possibile inserire l’informazione richiesta relativa all’identificativo del lotto.

Ciò presupposto, considerato che la seguente iniziativa è caratterizzata dalla previsione di unico lotto nazionale – qualora dovesse verificarsi la problematica descritta – il concorrente potrà omettere l’informazione richiesta.

Divisione Sourcing Energy e Building Management

Il Responsabile

(Ing. Maurizio Ferrante)